



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°2 del 04 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Comitato Regionale Calabria della LND in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Il Campionato di 2^a Categoria é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. A ciascun Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2.a Categoria le sotto elencate Società:

1.	920171	A.S.D.	ACADEMY CROTONE	di	Crotone
2.	943852	A.S.D.	ACADEMY GIRIFALCO	di	Girifalco
3.	71539	G.S.	ANTONIMINA	di	Antonimina
4.	952184	A.S.D.	ATLETICO CORIGLIANO	di	Corigliano Rossano
5.	955537	A.S.D.	ATLETICO FEROLETO	di	Feroleto Antico
6.	953085	A.S.D.	AUDACE SAN MARCO	di	San Marco Argentano
7.	955071	A.S.D.	BELVEDERE CALCIO	di	Belvedere Marittimo
8.	947815	A.S.D.	BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	di	Lamezia Terme
9.	953490	A.S.D.	BRIATICO	di	Briatico
10.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Caulonia
11.	955480	A.S.D.	CALOPEZZATI L. POLICASTRO	di	Calopezzati
12.	610277	A.S.D.	CAMPESE	di	Campo Calabro
13.	68475	A.S.D.	CITTA DI APRIGLIANO	di	Aprigliano
14.	610694	A.S.D.	CITTA DI CARIATI	di	Cariati
15.	955448	A.S.D.	CITTA DI TROPEA	di	Tropea
16.	962725		COLOSIMI CALCIO	di	Colosimi
17.	949564	A.S.D.	CONFLENTI	di	Conflenti
18.	71758	POL.	CROPALATI A.S.D.	di	Cropalati
19.	963569		EXCALIBUR 1997	di	Lamezia Terme
20.	921785	A.S.D.	FAGNANO	di	Fagnano Castello
21.	954196	A.S.D.	FILANDARI CALCIO	di	Filandari

22.	955341	A.S.D.	FRANCAVILLA LAGARIA	di	Francavilla Marittima
23.	954370	A.S.D.	FRANCICA	di	Francica
24.	953807	S.S.D.	KENNEDY J.F. AQUILE	di	Catanzaro
25.	943644	S.S.D.	KOMUNICANDO IKST	di	Cosenza
26.	944135	A.S.D.	MAC 3	di	Serrastretta
27.	962746	A.S.D.	MDA BELVEDERE DI SPINELLO	di	Belvedere Di Spinello
28.	963403		MELICUCCHESI	di	Melicucco
29.	963372		MILETO	di	Mileto
30.	954372	A.S.D.	N.P. SAN DEMETRESE 2021	di	San Demetrio Corone
31.	952183	A.S.D.	NEW F.G. SPORTING CROTONE	di	Crotone
32.	952393	A.C.D.	NUOVA GRISOLIA CALCIO	di	Grisolia
33.	952571	A.S.D.	NUOVA MEDIMO ORATORI	di	Dinami
34.	963629		PAPANICE CALCIO	di	Crotone
35.	80083	A.S.D.	PIANOPOLI	di	Pianopoli
36.	36100	A.P.S.	POL.CITTA DI PALIZZI 1950	di	Palizzi
37.	950114	A.S.D.	POLISPORTIVA PALERMITI	di	Palermi
38.	955367	A.S.D.	REAL CROPANI	di	Cropani
39.	955043	A.S.D.	REAL JANO	di	Catanzaro
40.	963761	A.S.D.	REAL MALVITO 2024	di	Malvito
41.	955433	A.S.D.	REAL SOVERIA SIMERI	di	Soveria Simeri
42.	941466	A.S.D.	REAL TAURIANOVA	di	Taurianova
43.	955605	A.S.D.	RICADESE	di	Ricadi
44.	939004	A.S.D.	S.E.I.E.S.	di	Gioiosa Jonica
45.	946276	A.S.D.	S.MAURO MARCHESATO	di	San Mauro Marchesato
46.	951920	A.S.D.	SALINE JONICHE CALCIO	di	Montebello Ionico
47.	64438	A.S.D.	SAN CALOGERO CALIMERA	di	San Calogero
48.	947913	A.C.D.	SAN COSTANTINO CALABRO	di	San Costantino Calabro
49.	955644	A.S.D.	SAN FERDINANDO 1882	di	San Ferdinando
50.	931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO	di	Reggio Calabria
51.	952117	A.S.D.	SAN LORENZO BELLIZZI	di	San Lorenzo Bellizzi
52.	949973	A.POL.	SAN MICHELE DONNICI	di	Cosenza
53.	948060	A.S.D.	SANGIORGESE	di	San Giorgio Morgeto
54.	947749	A.S.D.	SERSALESE	di	Sersale
55.	962681		SOFIOTA 2023	di	Santa Sofia D'epiro
56.	943923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	di	Spezzano Albanese
57.	950300	A.S.D.	SPORT PALMI 2018	di	Palmi
58.	955510	A.S.D.	SPORTING CACCURI	di	Caccuri
59.	950254	A.S.D.	STALETTI	di	Staletti
60.	962739	A.S.D.	STRONGOLI 2023	di	Strongoli
61.	947838	A.S.D.	TARSIA 1976	di	Tarsia
62.	963644		TERRANOVA DA SIBARI	di	Terranova Da Sibari
63.	962496		TIRIOLO 2023	di	Tiriolo
64.	963625		TORANOSARTANO	di	Torano Castello
65.	945962	A.S.D.	TORRE MELISSA CALCIO	di	Melissa
66.	949184	A.S.D.	U.S. GIRIFALCO	di	Girifalco
67.	963408	A.S.D.	UNION KROTON 1988	di	Crotone
68.	962528		ZUNGRESE	di	Zungri

Per l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDI' 7 LUGLIO 2025 a MARTEDI' 16 SETTEMBRE 2025**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

2) Disponibilità Campo di Gioco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 1.310,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 2.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.100,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 2.800,00 (*)

(*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2025, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2024/25, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui al punto 4) - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **16 Settembre 2025**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2025**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2025**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 16 Settembre 2025.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2025 e del 15 Dicembre 2025, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025**).

N.B : Il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 5 OTTOBRE 2025**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2025 - 2026 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Il Campionato di "3.a Categoria" è organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di un numero di gironi e di squadre da stabilire, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria le sotto elencate Società, nonché quelle di nuova affiliazione:

1.	955398	A.S.D.	2022 MAIERATO	di	Maierato
2.	936320	A.S.D.	A.C. SCILLESE 2012	di	Scilla
3.	962492		ACADEMY GALATRO	di	Galatro
4.	963567		ACCARIA - GALLI	di	Feroleto Antico
5.	921204	A.S.D.	AMARONI 08	di	Amaroni
6.	954124	A.S.D.	CEEP VILLAGGIO EUROPA	di	Rende
7.	610204	U.S.	CERISANO 96	di	Cerisano
8.	963590		CITTA DI GIMIGLIANO	di	Gimigliano
9.	963118		CITTA DI SERRA SAN BRUNO	di	Serra San Bruno
10.	954192	S.S.D.	COMPENSORIO CORACE	di	Gimigliano
11.	962503		COMPENSORIO VIBONESE	di	Ionadi
12.	70175	F.C.	CORTALE A.S.D.	di	Cortale
13.	945658	A.S.D.	DROSI 2016	di	Rizziconi
14.	962796		F.C. MAMERTO ASSOCIAZIONE	di	Oppido Mamertina
15.	921678	A.S.D.	F.C. MONTALTO UFFUGO	di	Montalto Uffugo
16.	954284	A.S.D.	FALCHI MAROPATI	di	Maropati
17.	931380	A.S.D.	FALCHI ROSSI FALCONARA	di	Falconara Albanese
18.	955353	A.S.D.	GRIFONE CATANZARO	di	Catanzaro
19.	963830	A.S.D.	INVICTUS ACCADEMY 2024	di	Platania
20.	955525	A.S.D.	LONGOBARDI CALCIO	di	Longobardi
21.	955647	A.C.D.	MAIDA	di	Maida
22.	955481	A.S.D.	MAMMOLA	di	Mammola
23.	963719		NUOVA CALOVETO	di	Caloveto
24.	963583		NUOVA PANNAONI	di	Cessaniti
25.	963467		NUOVA PARAVATI	di	Mileto
26.	948162	A.S.D.	NUOVA REAL SORRENTO	di	Crosia
27.	915568	A.C.D.	NUOVA VALLE	di	Vallefiorita
28.	963710		PALLAGORIO 2024	di	Pallagorio
29.	955607	A.S.D.	PALUDESE	di	Paludi
30.	955497	U.D.S.	PARENTI CALCIO 1979	di	Parenti
31.	963410		PERNOCARI	di	Rombiolo
32.	962766		PITBULLS	di	Rende
33.	963371	A.S.D.	POL. SIMERI CRICHI	di	Simeri Crichi
34.	963804		POLIS ROCCA IMPERIALE	di	Rocca Imperiale
35.	952300	A.S.D.	POLISPORTIVA ARBERIA	di	Firmo
36.	962680		POLISPORTIVA CESSANITI	di	Cessaniti
37.	963718		PRESILANA	di	Albi
38.	916951	A.S.D.	PRO EMILIANO VILLAPIANA	di	Villapiana
39.	963478		REAL ANOIA	di	Anoia
40.	962417		REAL CASINO	di	Castelsilano
41.	947916	A.S.D.	REAL COTRONEI 2009	di	Cotronei
42.	953498	A.S.D.	REAL SANGIOVANNESE	di	San Giovanni In Fiore
43.	963681		REAL SORIANELLO	di	Sorianello
44.	963656		ROCCA FERDINANDEA	di	Rocca Di Neto
45.	953417	A.S.D.	ROSSANO SCALO	di	Corigliano-Rossano
46.	962599		SAN LEONARDO	di	Cutro
47.	963755	A.S.D.	SAN NICOLA MELICUCCO 2009	di	Melicucco
48.	962375		SAN PIETRO APOSTOLO 1963	di	San Pietro Apostolo
49.	941465	F.C.D.	SANT AGATA CALCIO 1948	di	Sant'agata Di Esaro
50.	963437	A.S.D.	SANTANGELO DACRI	di	Acri
51.	948227	A.S.D.	SARACENA	di	Saracena
52.	953247	A.S.D.	SCALA COELI	di	Scala Coeli
53.	67902	U.S.	SERRASTRETTA	di	Serrastretta
54.	963468	A.S.D.	SERRESE 1973	di	Serra San Bruno

55.	953549	A.S.D.	SKILLETION	di	Squillace
56.	963234		SPORTING LA MUCONE	di	Acri
57.	963825	A.S.D.	TRE BORGHI	di	Casignana
58.	963661		UNIONE PETILINA	di	Petilia Policastro
59.	962610		VERZINO CALCIO 2023	di	Verzino
60.	932313	A.S.D.	VIGOR CATANZARO	di	Catanzaro
61.	944118	A.S.D.	WINNER BOYS PREILA	di	Petrona'

Per l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da **LUNEDI' 7 LUGLIO 2025 a MARTEDI' 23 SETTEMBRE 2025**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 760,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 600,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. **1.750,00 (*)**

(*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2025, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2024/25, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 Settembre 2025**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2025**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2025**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 Settembre 2025.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2025 e del 15 Dicembre 2025, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della

Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025).**

L'importo totale da versare per le società di **NUOVA AFFILIAZIONE** è :

€. 760,00 (*) Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 600,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 700,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

€. 2.450,00

€. 1.690,00 (*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.

(*) Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 Settembre 2025**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2025**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2025**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 Settembre 2025.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2025 e del 15 Dicembre 2025, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025)**.

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 19 OTTOBRE 2025**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, d'intesa con i Presidenti delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2025 - 2026 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuorigioco

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PROVINCIALE "SERIE D"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Provinciale Serie D" è organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie "D" le società sotto elencate e quelle di nuova affiliazione:

1.	963.627		BLUE HOUSE FC	di	Reggio Di Calabria
2.	936562	A.S.D.	CITTA DI CATANZARO C5	di	Catanzaro
3.	962456		FUTSAL CHIARAVALLE ASD	di	Chiaravalle Centrale
4.	943648	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA	di	Catanzaro
5.	952374	A.S.D.	FUTSAL MORELLI 15	di	Casali del Manco
6.	963.679	ASD	GRUPPO SPORTIVO CETRARO	di	Cetraro
7.	79955	ASDPOLL	LAUREANESE	di	Laureana Di Borrello
8.	963.561		MARANO PRINCIPATO FUTSAL	di	Marano Principato
9.	953451	APSASD	OLIMPIA 2000	di	Reggio Calabria
10.	963.057		ORION	di	Soverato
11.	963.626	ASD	PGS ORATORIO SALESIANO EV	di	Bova Marina
12.	955461	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA	di	Borgia
13.	944417	S.S.D.	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	di	Condofuri
14.	963.562		SERRA SAN BRUNO CALCIO 5	di	Serra San Bruno
15.	952455	A.S.D.	SINCO BISIGNANO C5	di	Bisignano
16.	952488	A.S.D.	SOCCER LAB ACADEMY	di	Reggio Calabria
17.	955660	A.S.D.	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5	di	Bagnara Calabria
18.	962678		SPORTING CASALI DEL MANCO	di	Casali Del Manco
19.	963.642		SQUILLACE MARINA	di	Squillace
20.	962667		TIKI TAKA	di	Castrovillari
21.	962801		VIENNA DA FUSCALDO ASD	di	Fuscaldo
22.	963.836	A.S.D.	VIRTUS CALCIO A 5	di	Cinquefrondi

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie "D" necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDI' 7 LUGLIO 2023 a MARTEDI' 23 SETTEMBRE 2025**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 450,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 360,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 1.200,00 (*)

(*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2025, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2024/25, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2025**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2025**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2025**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2025.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2025 e del 15 Dicembre 2025, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025**).

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è :

€. 450,00 **(*)** Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 360,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 500,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

€. **1.700,00**

€. **1.250,00** **(*) giusta gratuità cfr C.U. n. 2 - L.N.D.**

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2025**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2025**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2025**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2025.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2025 e del 15 Dicembre 2025, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025).**

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **SABATO 18 OTTOBRE 2025.**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Segreteria

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Rossano :

LUNEDI'	ore	10.30 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
MARTEDI'	ore	10.30 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
MERCOLEDI'		CHIUSO		CHIUSO
GIOVEDI'		CHIUSO	ore	15.00 / 17.30
VENERDI'	ore	10.30 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
SABATO		CHIUSO		CHIUSO

CHIUSURA DELEGAZIONE DISTRETTUALE ROSSANO

Si comunica che nel periodo estivo che va dall' **8 al 24 AGOSTO 2025**, resterà chiuso.

NORME DI CARATTERE GENERALE

OSSERVANZA DELLE NORME

Le Società associate nella Lega Nazionale Dilettanti ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle norme emanate dagli Organi Federali competenti e di quelle della Lega stessa.

L'ignoranza dello Statuto e delle norme di cui sopra non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (Registro 2.0 C.O.N.I.) si trasmette il link dove poter scaricare i relativi regolamenti ed effettuare la relativa iscrizione, a valere per la Stagione Sportiva 2025/2026:

<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI SPORT E SALUTE

Con riferimento al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si ricorda che i dati delle Società verranno inviati dalla FIGC direttamente a Sport e Salute con il rinnovo dell'affiliazione e ad ogni successiva modifica dei dati che le Società effettueranno sul portale servizi FIGC Anagrafe federale. L'accesso al Registro di Sport e Salute dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato, reperibile al seguente link:

<https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/>

È vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute agli inizi di ogni nuova stagione sportiva sul citato portale dedicato. Per quanto attiene al Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, si rimanda al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 297 del 30 Marzo 2023.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli Statuti sociali, le Società possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le Società devono comunicare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché, per delega di questi, ai dirigenti espressamente indicati nell'atto della iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento dei singoli atti.

Si ritiene opportuno ricordare che il dirigente che, in qualsivoglia forma, detenga poteri di rappresentanza, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. deve produrre l'autocertificazione in materia di "disposizioni per la onorabilità".

INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE SOCIALI

Atteso che gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, nè agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni, si ritiene opportuno quanto previsto dal punto 6 della art. 4 del Regolamento L.N.D.:

"Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o comunque si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali individuazione di soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza - cui il competente Comitato ha l'obbligo di riferire - può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della Società".

POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

	Campionati Regionali e Provinciali
<u>Campionato di Eccellenza</u>	
1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 1.500,00
<u>Campionato di Promozione</u>	
1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 600,00
3ª rinuncia	€. 1.000,00
<u>Campionato di 1ª Categoria</u>	
1ª rinuncia	€. 150,00
2ª rinuncia	€. 300,00
3ª rinuncia	€. 600,00
<u>Campionati di 2ª e 3ª Categoria</u>	
<u>Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)</u>	
<u>Campionato Regionale e Provinciale "Under 18"</u>	
<u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile</u>	
<u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile</u>	
1ª rinuncia	€. 100,00
2ª rinuncia	€. 200,00
3ª rinuncia	€. 400,00

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;

- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria – Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria – Under 19";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 30";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniors – Under19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Nell'interesse generale ed a tutela del normale svolgimento dei Campionati, considerato anche il lato strettamente economico dell'operazione contabile in rapporto al danno provocato, si precisa che l'indennizzo di mancato incasso a seguito di rinuncia a gare è così fissato:

- CAMPIONATO ECCELLENZA	€. 360,00
- CAMPIONATO PROMOZIONE	€. 260,00
- CAMPIONATO 1.A CATEGORIA	€. 90,00
- CAMPIONATO 2.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19/18 REGIONALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA UNDER 21	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" e "C2"	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "D"	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE CALCIO A CINQUE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo

L'operazione contabile, addebito sul conto della Società rinunciataria ed accredito sul conto della Società ospitante, sarà effettuato direttamente dall'Ufficio Contabilità del Comitato Regionale Calabria dimostrando che l'ingresso al pubblico era obbligatorio con apposito titolo a pagamento.

INDENNIZZI DI GARA

Il Consiglio Direttivo del Comitato, allo scopo di facilitare il compito delle Società, ha stabilito di non fissare alcun indennizzo di trasferta. Le Società ospitanti pertanto, non dovranno corrispondere alcun indennizzo di viaggio alle Società ospitate.

Non sarà altresì riconosciuto alcun indennizzo a titolo di rimborso spese per gare non effettuate per ragioni comunque non dipendenti dalla volontà della società.

ASSISTENZA MEDICA

In riferimento all'assistenza medica si riporta di seguito lo stralcio del **COMUNICATO UFFICIALE N. 7** pubblicato dalla L.N.D. l' 1 luglio 2025:

... omissis ...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (cfr C.U. 1 L.N.D.)

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 7 della L.N.D. "Assistenza Medica Attività".

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verrà concessa solo se validamente motivata e documentata.

Si precisa altresì che per la modifica del programma di tutte le proprie gare interne (giornata e/o orario) non necessita l'accordo tra le parti; se la richiesta di modifica perviene al comitato nell'immediatezza dello svolgimento della gara, solo ed esclusivamente per la prima gara utile, necessita l'accordo di entrambe le società.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa inoltre che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato, salvo diverse determinazioni in fase di calendarizzazione.

GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Under 19 Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

Si precisa che, per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.

Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Reg.le o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc. Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.

Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitanti, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime TRE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playoff, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

GARE A PORTE CHIUSE (cfr Circolare n. 3 del 1° luglio 2025)

In ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico a seguito di apposito provvedimento, debbono essere osservate le seguenti disposizioni, alle quali le rispettive società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega, dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("**cooling break**" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali.

Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

CAMPI NEUTRI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la designazione dei campi neutri per i campionati della corrente stagione sportiva sarà attuata in linea di massima e salvo particolari esigenze a discrezione del Comitato, come di seguito riportato:

CAMPIONATO ECCELLENZA:	un minimo di circa km 50;
CAMPIONATO PROMOZIONE:	un minimo di circa km 40;
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA:	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:	un minimo di circa km 20;
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 "C1" e "C2":	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE:	un minimo di circa km 20.

MAGLIE DA GIOCO CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **cinque** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. e del C.R. Calabria, di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 e GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, sono entrate in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO (Regola 6 del regolamento del giuoco del calcio)

1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro,

per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino (calciatore/calciatrice Calcio a 11 e Calcio a 5) è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2024-2025, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di

giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco.

Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti Srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2025/2026

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'**obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA - E-MAIL - PEC

Si comunica che le eventuali richieste relative alla variazione di indirizzo per la corrispondenza, e-mail o PEC devono essere effettuate direttamente dalle società online sul portale Anagrafe Federale FIGC.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Si ricorda che, per come già avvenuto nella decorsa stagione sportiva, nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER LE COMPETIZIONI E LE ATTIVITA' DELLA L.N.D.)

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play - Out.

Vengono, però, ugualmente conteggiati nella graduatoria finale gli episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE.

Le classifiche del Premio Disciplina non tengono conto delle penalità relative alle sanzioni comminate dal Tribunale Federale nei casi di procedimento disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale.

SANZIONI A CARICO DI CALCIATORI/CALCIATRICI/GIOCATORI/GIOCATRICI

ammonizione

per ogni ammonizione	punti	0.10
----------------------	-------	------

squalifica a gare

per ogni giornata di gara	punti	0.50
---------------------------	-------	------

squalifica a tempo determinato

per ogni settimana fino a 52 settimane	punti	0.50
da più di 52 settimane in poi	punti	80.00

SANZIONI A CARICO DI TECNICI

ammonizione

punti	0.10
-------	------

ammonizione con diffida

punti	0.30
-------	------

squalifica a gare

fino a 2 gare	punti	0.75
da 3 a 4 gare	punti	1.50
da 5 a 6 gare	punti	2.50
da 7 a 8 gare	punti	3.25
da 9 a 10 gare	punti	4.25
da 11 a 12 gare	punti	5.00

da 13 a 14 gare	punti	6.00
da 15 a 16 gare	punti	6.75
da 17 a 18 gare	punti	7.75
da 19 a 20 gare	punti	8.50
da 21 a 22 gare	punti	9.50
da 23 a 24 gare	punti	10.25
da 25 a 26 gare	punti	11.25
da 27 a 28 gare	punti	12.00
da 29 a 30 gare	punti	13.00
da 31 a 32 gare	punti	13.75
da 33 a 34 gare	punti	14.75
da 35 a 36 gare	punti	15.50
da 37 a 38 gare	punti	16.50
da 39 a 40 gare	punti	17.25
da 41 a 42 gare	punti	18.25
da 43 a 44 gare	punti	19.00
da 45 a 46 gare	punti	20.00
da 47 a 48 gare	punti	20.75
da 49 a 50 gare	punti	21.75
da 51 a 52 gare	punti	22.50
da 53 gare in poi	punti	80.00

squalifiche a tempo determinato

fino a 2 settimane	punti	0.75
da più di 2 fino a 4 settimane	punti	1.50
da più di 4 fino a 6 settimane	punti	2.50
da più di 6 fino a 8 settimane	punti	3.25
da più di 8 fino a 10 settimane	punti	4.25
da più di 10 fino a 12 settimane	punti	5.00
da più di 12 fino a 14 settimane	punti	6.00
da più di 14 fino a 16 settimane	punti	6.75
da più di 16 fino a 18 settimane	punti	7.75
da più di 18 fino a 20 settimane	punti	8.50
da più di 20 fino a 22 settimane	punti	9.50
da più di 22 fino a 24 settimane	punti	10.25
da più di 24 fino a 26 settimane	punti	11.25
da più di 26 fino a 28 settimane	punti	12.00
da più di 28 fino a 30 settimane	punti	13.00
da più di 30 fino a 32 settimane	punti	13.75
da più di 32 fino a 34 settimane	punti	14.75
da più di 34 fino a 36 settimane	punti	15.50
da più di 36 fino a 38 settimane	punti	16.50
da più di 38 fino a 40 settimane	punti	17.25
da più di 40 fino a 42 settimane	punti	18.25
da più di 42 fino a 44 settimane	punti	19.00
da più di 44 fino a 46 settimane	punti	20.00
da più di 46 fino a 48 settimane	punti	20.75
da più di 48 fino a 50 settimane	punti	21.75
da più di 50 fino a 52 settimane	punti	22.50
da più di 52 settimane in poi	punti	80.00

SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI

ammonizione	punti	0.75
ammonizione con diffida	punti	1.25
squalifiche a gare		
fino a 1 gara	punti	2.00
per ogni gara da 2 fino a 52 gare	punti	0.50 <i>per gara, da sommare ai 2,00 punti precedenti</i>
da 53 gare in poi	punti	6.00

inibizione/squalifica a tempo determinato

fino a 1 settimana	punti	2.00
per ogni settimana da più di 1 fino a 52 settimane precedenti	punti	0.50 <i>per settimana, da sommare ai 2,00 punti</i>
da più di 52 settimane in poi	punti	6.00

SANZIONI A CARICO DI SOCIETA'

ammonizione	punti	2.00
--------------------	-------	------

ammonizione con diffida	punti	4.00
ammenda		
fino a € 51,00	punti	1.00
da € 51,01 a € 103,00	punti	2.00
da € 103,01 a € 206,00	punti	4.00
da € 206,01 a € 310,00	punti	6.00
da € 310,01 a € 413,00	punti	8.00
da € 413,01 a € 516,00	punti	10.00
da € 516,01 a € 775,00	punti	25.00
da € 775,01 a € 1033,00	punti	40.00
da € 1033,01 a € 1291,00	punti	60.00
da € 1291,01 a € 1549,00	punti	80.00
da € 1549,01 in poi	punti	100.00
squalifica del campo per giornata di gara		
per ciascuna gara e fino a 4 gare	punti	10.00
da 5 a 6 gare	punti	60.00
da 7 gare in poi	punti	120.00
squalifica del campo a tempo determinato		
fino a 1 settimana	punti	10.00
da più di 1 fino a 2 settimane	punti	20.00
da più di 2 settimane a fino a 4 settimane	punti	40.00
da più di 4 settimane a fino a 6 settimane	punti	60.00
da più di 6 settimane e non oltre le 9 settimane	punti	80.00
da 9 settimane in poi	punti	120.00
Gare da disputare in assenza di pubblico		
per ogni gara	punti	5.00
Penalizzazione punti in classifica		
per ciascun punto e fino a 9 punti	punti	5.00
da 10 punti in poi	punti	60.00
Punizione Sportiva di perdita della gara		
per ogni gara	punti	10.00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TASSA

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, devono presentare richiesta di autorizzazione e relativi versamenti a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa.

Le spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri Calabria e la tassa gara sono a totale carico della Società richiedente.

- TASSA GARA AMICHEVOLE (per tutte le categorie) €. 25,00

ORGANIZZAZIONE TORNEI

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata:

ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ai Comitati Regionali L.N.D. ed alle Delegazioni della L.N.D. competenti per territorio.

Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono chiedere specifica autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della LND nella quale deve essere chiaramente indicata:

- la denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail,
- il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- il Regolamento della manifestazione;
- le società partecipanti;
- il calendario delle gare.

Possono altresì organizzare Tornei Gruppi Sportivi o Associazioni che non svolgono attività ufficiale in seno alla Lega Nazionale Dilettanti.

In questo caso, gli organizzatori devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

- Comunicare la Denominazione del Torneo;
- Comunicare la data e la sede di effettuazione del torneo;

- Comunicare la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail;
- Comunicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- Comunicare il Regolamento della manifestazione;
- Affiliare per la sola durata del Torneo le società partecipanti (costo €. 25,00 per singola società);
- Tesserare per la durata del Torneo i singoli calciatori partecipanti per mezzo dell'apposita "tesserina per l'attività ricreativa" (costo €. 6,00 per cartellino comprensivo di assicurazione);
- Comunicare il calendario delle gare.

In ogni caso, la Società organizzatrice dovrà versare i seguenti importi:

- TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI € 50,00 più € 1,00 per ogni gara in calendario.
- Spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri.
- Eventuali ulteriori spese come da preventivo.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento "Safeguarding").

Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, cioè, entro il 31 Agosto 2024 – di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida.

Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.

NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI – DISTRETTUALI E ZONALI

INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONO

Si trascrivono, qui di seguito, gli indirizzi per la corrispondenza ed i recapiti telefonici dei Delegazione Provinciali, Distrettuali e Zonali:

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE ROSSANO

VIA SILVESTRO DE FRANCHIS, N° 3
87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS)
Tel. 0983.514197
E-mail cp.rossano@lnd.it
PEC: rossano@pec.crcalabria.it

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Bruno